Allegato "B" all'atto in data 26 maggio 2020, rep.n. 9233/4644

STATUTO

della Società "SVAS BIOSANA S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

Articolo l) (Denominazione) - E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "Svas Biosana S.p.A." ("**Società**").

Articolo 2) (Durata) - La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per le modifiche dello statuto.

La Società potrà altresì essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, restando comunque salve le cause di anticipato scioglimento previste dal presente statuto e dalla legge.

Articolo 3) (Sede) - La Società ha sede in San Giuseppe Vesuviano (NA). L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate in località diverse da quella della sede legale, in Italia o all'estero.

Articolo 4) (Domicilio dei soci) - Il domicilio dei soci per ogni qualsivoglia rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei soci.

TITOLO II

OGGETTO, CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5) (Oggetto) - La società ha per oggetto la progettazione, la produzione, la rappresentanza ed il commercio, nel rispetto della normativa vigente, di:

- prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e galenici;
- vaccini ed emoderivati;
- soluzioni infusionali in flaconi, fiale e sacche;
- anestetici;
- medicinali per uso umano;
- medicinali veterinari;
- prodotti nutrizionali, integratori alimentari, alimenti dietetici e prodotti alimentari in genere anche senza glutine;
- dispositivi medici;
- dispositivi e presidi in plastica e gomma;
- siringhe, aghi, deflussori, trasfusori e drenaggi;
- suture chirurgiche, suturatrici e materiali per laparoscopia;
- emostatici;
- prodotti trasfusionali e per dialisi;
- biberon e tettarelle;
- contenitori per rifiuti;
- sonde e cateteri;
- pannolini, pannoloni e traverse anche con consegna ed assistenza domiciliare;
- protesi ed ausili tecnici relativi a menomazioni funzionali anche con consegna ed assistenza domiciliare;
- dispositivi medici e presidi medico - chirurgici anche con consegna ed assistenza domiciliare;
- cotone idrofilo in tutte le forme e categorie merceologiche;
- bende gessate e prodotti per ortopedia;

- biancheria e abbigliamento sanitario anche in tnt;
- kit medicali monouso e teleria monouso;
- guanti;
- dispositivi di protezione individuale, di protezione e sicurezza, di protezione delle vie respiratorie;
- dispositivi per la manipolazione e somministrazione di farmaci;
- prodotti per cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia vascolare, laparoscopia, anestesia e rianimazione;
- glucometri, strisce reattive e dispositivi per autocontrollo;
- pace maker e protesi neurochirurgiche, ortopediche, vascolari, oculistiche;
- strumentario e strumentazione medica;
- strumentario chirurgico ed accessori delle varie branche di utilizzazione medica;
- strumenti diagnostici, reagenti e vetrerie di laboratorio;
- materiale monouso per laboratorio di analisi;
- articoli igienico - sanitari ed articoli per l'infanzia;
- articoli per chirurgia;
- sterilizzanti, disinfettanti ed alcool;
- ogni altra tipologia di dispositivo medico contemplata dalla classificazione nazionale dei dispositivi medici elaborata dalla commissione unica sui dispositivi medici anche con consegna ed assistenza domiciliare;
- materiale per osteosintesi;
- materiali di medicazione e materiali in tessuto non tessuto;
- materiale di consumo e monouso;
- materiale radiografico;
- attrezzature medico - chirurgiche;
- apparecchiature ed attrezzature medicali ed elettromedicali;
- attrezzature per la sanificazione ospedaliera e prodotti per la pulizia;
- apparecchiature inerenti il campo della sterilizzazione e dell'igiene ambientale;
- arredo sanitario e tecnico;
- apparecchiature radiologiche, diagnostiche, per analisi e monitoraggio;
- apparecchiature per dialisi;
- armadi per la distribuzione di farmaci;
- impianti ed attrezzature fisse e mobili per impianti gas medicali;
- maceratori per strutture sanitarie;
- cosmetici, essenze e profumi;
- il leasing operativo ed il noleggio di dispositivi medici, ferri chirurgici, ausili, protesi, attrezzature, arredi, strumentazione e macchinari per il settore ospedaliero e sanitario in genere;
- il montaggio, l'installazione, la riparazione e l'assistenza tecnica relativa alle apparecchiature, macchinari, attrezzature, arredi ed in genere degli impianti tecnologici da essa prodotti, commercializzati, e/o rappresentati;
- l'assistenza tecnica e la vendita di pezzi di ricambio per attrezzature ed apparecchiature medicali, meccaniche elettroniche, elettromeccaniche ed elettropneumatiche e quant'altro fosse inerente il campo medico e sanitario in genere nonché ogni altro prodotto nel settore dei dispositivi medici e della cura della persona;
- sistemi informatici per utilizzo in ambito sanitario;
- fornitura e gestione dei servizi di supporto alle attività sanitarie svolte

presso strutture sanitarie pubbliche e private, residenze sanitarie assistite (RSA), case di cura, centri di riabilitazione, cliniche private ed ogni altra comunità di ricovero e degenza;
- fornitura in service di materiali ospedalieri, dispositivi medici, farmaci ed apparecchiature medicali;
- conduzione e gestione di reparti o attività ospedaliere, case di cura, RSA, hospice, strutture di ricovero in genere e diagnostiche;
- gestione di centrali di acquisto, attività di magazzino e servizi logistici;
- gestione e logistica del farmaco e dei dispositivi medici, anche mediante fornitura di armadi ed ogni altro sistema di distribuzione;
- fornitura di prodotti e servizi domiciliari e territoriali;
- servizi di ingegneria clinica;
- la realizzazione, la gestione, la fornitura, la conduzione e la manutenzione di impianti di sterilizzazione anche centralizzati e fornitura dei relativi materiali;
- la certificazione delle rispondenze di processi, servizi e prodotti attinenti all'oggetto sociale a singole direttive in ambito CE ovvero la validazione di processi, di prodotto e di strutture;
- la gestione e la realizzazione, per conto proprio e conto terzi, di archivi cartacei ed elettronici. In tale ambito la società potrà anche curare la trasformazione da versione cartacea ad elettronica di documenti amministrativi, sanitari, ed in genere ogni altro tipo di documento suscettibile di archiviazione ivi comprese le fustelle farmaceutiche. Potrà inoltre, previa autorizzazione, farsi carico della distribuzione di tali documenti secondo le direttive fornite dal cliente/committente;
- la progettazione e sviluppo di software di base ed applicativo nonché lo studio e la produzione di procedure innovative per la informatizzazione globale di imprese ed enti pubblici e privati; la produzione di servizi di informatica ed elaborazione dati nei settori di attività della società. In ogni caso per l'esercizio delle suindicate attività la società si avvarrà dei locali, delle attrezzature, delle tecnologie opportune nonché dei professionisti abilitati secondo i vigenti ordinamenti, cui verrà affidata la direzione con loro responsabilità. Il tutto nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
- l'esecuzione di lavori edili relativi a costruzioni di interi complessi ospedalieri e/o parte di essi ed il completamento e la ristrutturazione di reparti ospedalieri sanitari ivi compresi l'impiantistica e la realizzazione di impianti di condizionamento, impianti elettrici, impianti antincendio ed idraulici, impianti elevatori secondo le normative vigenti, impianti e/o centrali di sterilizzazione;
- realizzazione e gestione di radiofarmacie.

Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato, la società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - le attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto e nei limiti della previsione dell'articolo 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico - utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

Infine, la società potrà rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di soggetti terzi nell'interesse di società direttamente od indirettamente controllate.

La Società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e con

l'esclusione delle attività previste dalle Leggi 5 luglio 1991 n.197, 2 gennaio 1991 n.1, dai Decreti Legislativi 1° settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio 1998 n. 58 e da qualsiasi altra legge, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto di aziende di terzi.
A tal fine:
- potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio;
- potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, stipulare mutui attivi e passivi anche fondiari, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.
Articolo 6) (Capitale sociale e variazioni) — Il capitale sociale è fissato in Euro 14.716.250,00 (quattordicimilionisettecentosedicimiladuecentocinquanta virgola zero zero), costituito da n. 14.716.250 (quattordicimilionisettecentosedicimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. In tal caso le azioni corrispondenti devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione dei rispettivi conferimenti.
L'Assemblea dei soci potrà deliberare l'aumento del capitale sociale, stabilendo le modalità e determinando, volta per volta, il valore delle nuove azioni che potranno avere anche diritti diversi da quelle già emesse e la loro efficacia agli effetti sociali. L'Organo amministrativo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 c.c. ha la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero) e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data del 16 dicembre 2019.
In caso di variazioni dell'ammontare del capitale sociale, potrà essere rivisto il criterio di assegnazione delle corrispondenti azioni ai soci, derogando al principio di proporzionalità tra conferimento effettuato ed il numero delle azioni ricevute.
L'assemblea potrà altresì stabilire la riduzione del capitale sociale, anche per via di assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società avesse partecipazioni.
Articolo 7) (Categorie speciali di azioni) – Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni privilegiate ed aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie di cui al precedente articolo 6.
Nel caso di aumento del capitale sociale, nell'emissione di nuove azioni, sarà rispettato il rapporto già esistente tra le varie categorie di azioni, talché a ciascun azionista spetti, separatamente per ogni categoria di azioni, il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, anche per quella parte eventualmente inoptata da altri, in proporzione delle azioni della medesima categoria già possedute dallo stesso azionista. Tutte le azioni avranno indistintamente diritto di voto sia nelle Assemblee ordinarie che

straordinarie della Società.
Articolo 8) (Azioni) - Le azioni sono indivisibili e pertanto la Società non riconosce che un solo proprietario a ciascuna di esse.
Qualora una azione fosse di proprietà comune a più persone, queste dovranno delegare ad una sola fra esse l'esercizio dei diritti sociali. In difetto di ciò, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
Le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta del socio se le leggi speciali non stabiliscono diversamente. Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.
I relativi certificati devono indicare quanto previsto dall'art. 2354, comma 3, c.c. e devono essere sottoscritti da un amministratore. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.
Ogni azione attribuisce diritto ad un voto salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo statuto.
I titoli azionari possono essere emessi con tagli di diverso valore.
Articolo 9) (Trasferimento delle azioni) - Il socio che intende alienare a terzi non soci tutte le sue azioni o parte di esse deve comunicarlo a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione in proporzione alle azioni già possedute, e all'Organo Amministrativo.
Tale diritto deve essere esercitato con lettera raccomandata A.R. spedita al cedente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notizia avuta dall'Organo Amministrativo, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del cedente.
Decorsi tali termini l'Organo Amministrativo procede all'assegnazione delle azioni messe in vendita, in base alle eventuali domande di acquisto pervenute da parte dei soci.
In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio cedente sarà libero di vendere tutte o parte delle proprie azioni a terzi.
Le norme del precedente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti all'opzione per aumenti di capitale.
I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salva diversa convenzione.
Ove la prelazione non sia esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere la propria quota è libero di offrirla a terzi estranei.
Il presente articolo 9 non si applica ai trasferimenti a favore di società controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. del socio trasferente.
In ogni caso, il trasferimento posto in essere in violazione delle disposizioni del presente articolo 9 è inefficace.
Per "trasferimento" ai fini del presente statuto, s'intende qualsiasi negozio a titolo oneroso o a titolo gratuito, ivi compresi, tra gli altri, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la transazione, la donazione, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, idoneo a trasferire, direttamente o indirettamente, a terzi non soci la proprietà, piena o nuda, ovvero altro diritto reale di godimento sulla partecipazione.
Articolo 10) (Azioni proprie) – La Società non può acquistare azioni proprie

se non nel rispetto degli articoli 2357, 2357 *bis*, 2357 *ter* e 2357 *quater* c.c. In caso di applicazione dell'art. 2357, comma 4, c.c., il termine per l'alienazione delle azioni proprie è di 3 (tre) anni nel caso previsto dall'art.2357 bis ultimo comma c.c.

Articolo 11) (Obbligazioni e patrimoni destinati) – La Società può emettere obbligazioni nel rispetto delle forme, delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge. Le obbligazioni convertibili o con warrants potranno essere emesse solo mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria.

La Società può costituire patrimoni destinati ad un unico affare o dedicati al rimborso di uno specifico finanziamento nel rispetto delle forme, delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dall'Organo Amministrativo e deve presentare il contenuto di cui all'art. 2447 *ter* c.c.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 12) (Assemblee) - L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti ("**Assemblea**").

Articolo 13) (Convocazione) - L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, in via ordinaria e straordinaria, sia presso la sede della Società, sia altrove, purché nei paesi aderenti all'Unione Europea, mediante avviso da comunicare ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione. Nell'avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta o comunque non si siano raggiunte le necessarie maggioranze per deliberare.

Detto avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo può decidere il rinvio di tale termine a non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 14) (Assemblea totalitaria) - Anche in difetto delle formalità di convocazione di cui al precedente articolo 13, l'Assemblea sarà validamente costituita quando sia presente, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

In tal caso l'Assemblea sarà atta a deliberare quando tutti gli intervenuti dichiarino di essere preparati e disposti a trattare in merito a tutti gli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 15) (Intervento in assemblea) – L'intervento in Assemblea è disciplinato dall'art. 2370 c.c.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega da un'altra persona nei limiti

e con le modalità di cui all'articolo 2372 c.c.
Articolo 16) (Svolgimento delle adunanze) - Le adunanze delle Assemblee sia in sede ordinaria che straordinaria, potranno svolgersi anche in tele/video conferenza, a condizione che:
a) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché di regolare lo svolgimento della riunione;
b) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzate;
c) gli intervenuti possano visionare, ricevere o trasmettere documenti nonché partecipare alla discussione e alle eventuali votazioni simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
In tali ipotesi, l'Assemblea si intenderà svolta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il segretario.
Articolo 17) (Presidenza dell'Assemblea) - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e, in caso di loro assenza, impedimento o rinuncia, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario vengono assolte da un Notaio.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e riportato in apposito libro.
Articolo 18) (Quorum) - L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 c.c.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
Articolo 19) (Amministrazione) - La Società può essere amministrata alternativamente ("**Organo Amministrativo**"), su decisione dei soci con deliberazione assembleare, da:
a) un amministratore unico ("**Amministratore Unico**");
b) un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri ("**Consiglio di amministrazione**").
L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dei soci ai sensi statutari e di legge. In particolare, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonché l'uso della firma sociale spettano, rispettivamente a:
a) l'Amministratore Unico;
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventuali amministratori delegati.
L'Organo Amministrativo può essere composto anche da non soci. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
L'Organo Amministrativo dura in carica per il periodo stabilito nella delibera di nomina, che non potrà essere superiore a 3 (tre) esercizi e cessa alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Ogni amministratore è rieleggibile nonché revocabile in ogni tempo dall'Assemblea.
La cessazione degli amministratori, per decadenza del termine, ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo si è ricostituito.
Articolo 20) (Competenze dell'Organo Amministrativo) - L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 21 (Consiglio di Amministrazione) - L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione conformemente a quanto previsto dal precedente articolo 19.
Qualora, per un qualunque motivo, venga a mancare uno o più membro/i del Consiglio di Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c.
L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo.
L'intero Consiglio di Amministrazione decade, qualora, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare metà (se eletti in numero pari) o la maggioranza (se eletti in numero dispari) dei consiglieri.
In tal caso gli altri amministratori entro 10 (dieci) giorni dovranno sottoporre alla decisione dei soci, da prendersi con delibera assembleare, la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
Articolo 22) (Presidenza, Vice Presidenza e delega di poteri) - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
Il Presidente ed il Vice-Presidente sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, disgiuntamente al Presidente e/o ad altri dei suoi membri, nonché nominare uno o più Amministratori Delegati.
Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, tra i suoi membri e con deliberazioni prese a maggioranza assoluta, un comitato esecutivo determinandone il numero dei componenti, al quale può delegare propri poteri e attribuzioni nei limiti di legge ("**Comitato Esecutivo**").
Il Consiglio ha infine facoltà di nominare direttori generali, direttori e procuratori della Società, nonché procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.
Articolo 23) (Riunione e convocazione del Consiglio di Amministrazione) - Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta la richiesta al Presidente da almeno 2 (due) consiglieri.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato) si tengano anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati. In tali ipotesi, si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea

dei soci al precedente articolo 16.
La convocazione verrà fatta mediante avviso da comunicare ai Consiglieri con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o messaggio elettronico da riceversi almeno il giorno prima a quello fissato per le riunioni, al domicilio di ciascuno dei Consiglieri.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal Consigliere più anziano d'età. Inoltre, in caso di adunanza dislocata in più luoghi, la presidenza può essere assunta dalla persona designata a maggioranza dei presenti.
Articolo 24) (Delibere del Consiglio di Amministrazione) - Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla deliberazione.
Di ogni adunanza viene fatto processo verbale, da riportare in apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 25) (Amministratore Unico) - Quando la Società è amministrata da un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.
Articolo 26) (Compenso degli Amministratori) - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del loro ufficio; l'Assemblea può, inoltre, assegnare loro un compenso annuale.
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'Assemblea, di cui al comma precedente, delibera la ripartizione del compenso annuo complessivo tra i singoli componenti in relazione alle cariche ricoperte ed alle funzioni svolte.
L'Assemblea potrà altresì deliberare l'accantonamento di quote annuali a carico del bilancio sociale per la costituzione di un'indennità di fine mandato per gli amministratori. Tale accantonamento potrà essere investito dagli amministratori, su consenso dell'Assemblea, rimanendo i frutti a favore degli amministratori medesimi. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO
Articolo 27) (Composizione del Collegio Sindacale) - Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e di 2 (due) sindaci supplenti ("**Collegio Sindacale**").
I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'adozione da parte dei soci della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento

in cui il collegio è stato ricostituito.
Articolo 28) (Cessazione della carica) - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla successiva Assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. La carica dei nuovi nominati scade insieme con quella dei sindaci in carica.
In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.
Articolo 29) (Competenze e doveri) - Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 *bis* c.c.
Si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 2404, secondo comma, 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c.
Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.
La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza e/o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze dell'Assemblea dei soci dal precedente articolo 16.
Articolo 30) (Compensi) - La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della loro nomina per l'intero periodo di durato del loro ufficio.
TITOLO VI
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Articolo 31) (Nomina e funzionamento) - La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.
Il revisore o la società di revisione incaricati della revisione legale dei conti:
a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. L'attività di controllo è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui al D.Lgs. n. 39/2010 ed alle norme vigenti in materia.
In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo Revisore.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Articolo 32) (Esercizi sociali e utili) - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
Sugli utili netti risultanti dal bilancio dovrà essere prelevato il 5% (per cento) da assegnarsi alla riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente somma sarà attribuita dall'Assemblea ordinaria ai soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 33) — Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea straordinaria dei soci stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone le facoltà e il compenso, con l'osservanza delle prescrizioni inderogabili di legge.

TITOLO IX

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Articolo 34) (Foro competente) - Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della loro interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.
Articolo 35) - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.
F.to Attilio Ferrari
F.to Lorenzo Stucchi Notaio